

**COMITATO
“più salute
meno antenne”**

**COMITATO
“no elettrosmog”
Villa Fabio**

**COMITATO
“no antenne”
Pescara**

Pescara, 29.1.2022

Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio, Ambiente
– Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPCO25
PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it
c.a. Ing. Claudio Tontodonati

ARTA Abruzzo
Sede Centrale
Gruppo di Lavoro VAS
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
c.a. Ing. Sergio Palmeri
c.a. Ing. Sergio Croce

DIREZIONE ASL PESCARA - Dipartimento di Prevenzione
Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
PEC: aslpescara@postecert.it
c.a. Dott.ssa Adelina Stella

POLAB S.r.l.
PEC: polabsrl@legalmail.it
c.a. Ing. Alfio Turco

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il
Mediterraneo (DiPENT)
PEC: DIPENT@pec.minambiente.it

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti
verdi (DiTEI)
PEC: DITEI@pec.minambiente.it

Regione Abruzzo
DPE - Dipartimento Infrastrutture - Trasporti,
PEC: dpe@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Infrastrutture
dpe018@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Genio Civile Pescara
dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
DPC – Dipartimento Governo del Territorio e Politiche
Ambientali
PEC: dpc@pec.regione.abruzzo.it

-Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

ARAP Abruzzo
Azienda Regionale Attività Produttive
PEC: arapabruzzo@pec.it

Provincia di Pescara
Settore I - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità
Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile
PEC : pianificazione@pec.provincia.pescara.it

Gruppo Carabinieri Forestali
Viale Riviera Nord, 301 - Pescara
PEC: fpe42599@pec.carabinieri.it

ENAV Spa
Area operativa - Prog. e spazi aerei - settore ostacoli
Via Salaria 716 00138 ROMA
PEC: protocollogenerale@pec.enav.it

ENAC Spa
Direzione Centrale Attività Aeronautiche
Direzione Operazioni - Centro
Via Gaeta 3 00185 ROMA
PEC: protocollo@pec.enac.gov.it

Prefettura di Pescara
Ufficio di Gabinetto
PEC: protocollo.prefpe@pec.interno.it

Comune di Montesilvano
PEC: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Comune di Spoltore
PEC: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

Comune di San Giovanni Teatino
PEC: : comunesgt@pec.it

Comune di Francavilla al Mare
PEC: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

Comune di Chieti
PEC: protocollo@pec.comune.chieti.it

Città di Pescara

Dott. Geol. Edgardo Scurti
Autorità Procedente e Proponente per il Comune di Pescara:
Settore Sviluppo Economico

Al Sindaco
All'Assessore con delega alle Attività Produttive
All'Assessore con delega all'Edilizia Privata e Politiche Ambientali

Al Presidente della Commissione Consiliare Permanente
“Attività Produttive e Politiche per l’Istruzione”
Al Settore Pianificazione del Territorio e Demanio
protocollo@pec.comune.pescara.it

Oggetto:

Conferenza dei Servizi decisoria del 28.1.2022 rinviata all’1.2.2022 per le SRB di telefonia mobile a Pescara.

Osservazioni agli articoli 16 e 16 bis del nuovo modificato Regolamento da adottare per le SRB.

Osservazione anche all’art. 12 comma 2.

Quesito sul metodo di rilevazione dell’altitudine di un determinato sito rispetto al livello medio delle maree.

Noi dei Comitati cittadini già, a più riprese anche durante l’iter procedurale dell’attuale Conferenza dei Servizi, abbiamo avuto modo di disquisire sulla corretta modalità interpretativa del DPCM 8.7.2003 circa i “limiti di esposizione” ed i “valori di attenzione” di cui all’art. 3 e circa gli “obiettivi di qualità” di cui all’art. 4.

> Per i “limiti di esposizione” vengono indicati i valori di cui alla tabella 1 dell’allegato B: 60. 40 e 20 V/m intesi, e specificato, come valori efficaci.

> Per i “valori di attenzione” vengono indicati nella tabella 2 i 6 V/m per quei luoghi dove vi è permanenza di persone per più di 4 ore al giorno e per gli altri siti sensibili.

> Per gli “obiettivi di qualità” il legislatore ha indicato nella tabella 3 sempre i 6 V/m, ma ha aggiunto e precisato “...calcolati o misurati...”.

Cioè nell’allegato B sia per i “valori di attenzione” e sia per gli “obiettivi di qualità” viene indicato il limite dei 6 V/m. Ma mentre che per i “valori di attenzione” i 6 V/m non debbono essere immessi per più di quattro ore al giorno nelle abitazioni e nei siti sensibili, per gli “obiettivi di qualità”, che sono finalizzati alla massima riduzione delle emissioni delle radiazioni elettromagnetiche per la tutela della salute nel lungo termine, anche i potenziali valori di emissione calcolati preventivamente in maniera previsionale non debbono superare i 6 V/m.

Questa modalità di lettura del DPCM ci consente di affermare che in tutti i siti dove la Polab ha indicato con il colore rosso il superamento potenziale con calcoli previsionali delle radiazioni elettromagnetiche oltre i 6 V/m non sono stati rispettati gli “obiettivi di qualità”, nonostante i pareri favorevoli dell’ARTA, nonostante le autorizzazioni formali o in silenzio assenso e nonostante che i relativi progetti fossero stati asseverati essere conformi alla normativa del DPCM, compresi gli obiettivi di qualità.

E questa chiave interpretativa l’ha espressa più volte lo stesso Dott. Alfio Turco titolare della Polab quando asseriva che le SRB di quei siti non potevano essere autorizzate o, più precisamente, diceva che chi le aveva autorizzate riteneva che quei siti non fossero abitati.

Per queste irregolarità, passibili di irrogazione delle previste sanzioni, molti cittadini di Pescara siamo stati privati degli “obiettivi di qualità” e ingiustamente irradiati oltre il minimo indispensabile, in maniera ignara sino alla data dello studio Polab del 2018 e in maniera conscia e palese sino ad oggi.

Per essere sicuri di aver esplicitato bene il nostro pensiero riteniamo utile continuare a ragionare su questo argomento.

Per gli “obiettivi di qualità” il legislatore ha usato due verbi: il verbo “calcolare” ed il verbo “misurare”. Questi due verbi sono stati messi in correlazione tra loro con la congiunzione “o” che ha significato disgiuntivo – alternativo ed inoltre il verbo calcolare è stato anteposto con significato di priorità di importanza. Vale a dire che per realizzare gli “obiettivi di qualità” il valore di nessuno dei due verbi, calcolo potenziale previsionale o misurazione sul campo, deve superare i 6 V/m. E poiché il parere favorevole e l’autorizzazione vengono concessi sui calcoli previsionali di non superamento dei 6 V/m ne consegue che tutte le SRB in cui la Polab ha documentato, con il solo calcolo previsionale, il superamento dei 6 V/m non potevano essere autorizzate, non potevano avere il parere favorevole e non potevano essere installate.

Ma a Pescara l’ARTA, non avendo, fino a poco tempo fa, il software dedicato per il calcolo previsionale, concedeva il parere favorevole a fiducia che le asseverazioni dei gestori di conformità dei loro calcoli previsionali agli obiettivi di qualità fossero veritieri. Ancora, a Pescara il Comune almeno sin dal 2017, non ha mai dato una formale autorizzazione per cui i gestori hanno installato le SRB con l’autorizzazione in silenzio assenso, assumendosene tutte le responsabilità.

Ora la Polab nel 2018 ha documentato che a molti cittadini di Pescara sono stati negati gli “obiettivi di qualità”, e ciò è apparso in maniera eclatante soprattutto in alcuni punti tipo Viale Bovio, Piazza Italia, Via Ostuni e Via Malagrida tanto che l’ARTA ha prospettato la possibilità di revocare il parere favorevole rilasciato in precedenza in base alle asseverazioni dei gestori.

Noi sappiamo pure, ed è documentato, che spesso i progetti dei gestori non sono conformi alle prescrizioni di legge ed in particolare al modello A dell’allegato 13 del D.lgs. 259/03, al modello 1 della legge regionale 45/04 ed alle prescrizioni del vigente regolamento comunale.

Per esempio, per la SRB TIM di Villa Fabio via Campo di Giove il relativo progetto era chiaramente difforme dalle norme per una manchevole rappresentazione dello stato dei luoghi avendo limitato lo studio ad un raggio di solo 150 metri intorno all’antenna e non a 300 metri come prescritto. In questo modo non è stato menzionato il complesso di antenne posto a circa 180 metri in via Monte Genzana; e inspiegabilmente la ditta Polab nei due incarichi ricevuti dal Comune di Pescara ha completamente evitato di parlare di questa SRB, come se non esistesse, e noi stiamo ancora aspettando una giustificazione. Perché non si può conoscere la situazione elettromagnetica tra via Campo di Giove e via Monte Genzana?

Un altro esempio è rappresentato dalla SRB di via Valle Furci. Per questa SRB, in adeguamenti successivi, sono stati fatti diversi progetti nei quali non è ben individuabile lo stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2000 e con l’indicazione delle curve di livello altimetriche prescritte dal D.lgs. L’intallazione è posizionata in un territorio di 167 mt. slmm (ENAC – PROT – 27.08.2013 -0099048 - IOP), altre volte la base dell’impianto viene indicata a 170 metri s.l.m., altre volte a 175 metri s.l.m.. Abbiamo visto con Google Earth: la base risulta a 176 m. Poiché nella nota ENAC – PROT – 02/08/2021 – 0088005-P è asserito che la punta dell’antenna non deve superare la quota di 201 metri AMSL abbiamo ritenuto opportuno far misurare da un tecnico di nostra fiducia, con opportune parametrizzazioni perché il sito non è accessibile, la quota della base dell’antenna che risulterebbe essere posta a 177,5 – 178 metri s.l.m. (lo studio comunque è ancora in fase di ultimazione). Se queste ultime misurazioni sono giuste allora la punta dell’antenna deve essere abbassata di 1 o 2 o 3 metri. Ora la domanda è: qual’è la reale quota della base dell’antenna e chi è abilitato alla misurazione?.

Sempre per la SRB di via Valle Furci si rileva che questa è posta alla periferia del Comune di Pescara, al confine con il Comune di Spoltore e a meno di un chilometro dal Comune di Montesilvano. Ai sensi del regolamento vigente bisognava che ne fossero resi partecipi i Comuni confinanti. Il gestore, acquisita l’autorizzazione con il silenzio assenso e certificato che si sarebbe reso responsabile

dell'applicazione del regolamento comunale non ci risulta che ne abbia dato informativa ai comuni confinanti. Ora voler ridurre a cinquecento metri l'obbligo di informare i Comuni confinanti vuol dire sanare i pregressi comportamenti non conformi e significa, di fatto, limitare l'autonomia urbanistica di tali Comuni inficiando la legge regionale 45/04 (art.7. comma 3, lettera b) che prescrive una fascia di rispetto non inferiore a mt. 1000 dall'impianto di comunicazione.

Conclusioni.

A conclusione di quanto esposto si chiede esplicitamente di cancellare dal nuovo regolamento il comma 1 dell'art.16 e tutto l'art.16 bis.

Il comma 1 dell'art. 16 può essere scritto nel seguente modo:

Per gli impianti già attivi, quando i valori delle radiazioni elettromagnetiche superano i limiti di legge stabiliti per gli obiettivi di qualità (6 V/m), o che questi siano calcolati come emissioni potenziali con apposito software o che siano misurati realmente sul campo come immissioni efficaci, i gestori devono provvedere, a proprie cure e spese, al risanamento degli impianti ed essere destinatari delle relative sanzioni ove siano acclarate chiare ipotesi di reato.

Non si prende in considerazione, in questa sede, la nota del Dott. Sergio Palermi dell'ARTA inviata il 22.10.2021 perché in essa si fa riferimento ad un contesto elettromagnetico eccedente i "valori di attenzione" in una condizione di non conformità, a danno dei residenti, che andava indagata alla ricerca di specifiche responsabilità. E' verosimile che in quel procedimento giudiziario non vi fosse una rappresentanza dei cittadini: il ricorso in appello al Consiglio di Stato noi pensiamo ci sarebbe stato di certo.

Derna Spina	Comitato "più salute meno antenne"
Fabrizio Marini	Comitato "no antenne Pescara"
Alessandro Credendino	Comitato "no elettrosmog Villa Fabio"